



# COMUNE DI SAN SPERATE

Prov di Cagliari

web: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) e-mail: [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 21/12/2015

OGGETTO: *RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN SPERATE - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007, DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (L. 147/2013) E DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 (L. 190/2014)*

L'anno 2015 addì 21 del mese di Dicembre convocato per le ore 20.10 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione.

Alla trattazione del punto all'O.d.G. risultano:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
COLLU ENRICO	SI	CARCASSI LUCA	SI
MADEDDU FABRIZIO	SI	MURGIA INES	SI
COCCO GERMANA	SI	MATTANA IRENE	SI
ANEDDA CESARE	SI	SPIGA STEFANIA	SI
PILLONI EMANUELA KATIA	SI	COLLU PIER LUIGI	NO
PILLITU FABIO	NO	SCIOLA TOMASO	SI
SCHIRRU ANDREA	NO	PAULIS ANTONIO	SI
CINUS FEDERICO	SI	SALIS MONICA	SI
PILI ILARIA	SI		

**Presenti 14**

**Assenti 3**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: CINUS FEDERICO, CARCASSI LUCA, PAULIS ANTONIO;

La seduta è Pubblica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PRESO ATTO CHE:

- Il Sindaco, effettuato l'appello e verificato il numero legale, nominati gli scrutatori nelle persone dei signori Consiglieri: Paulis Antonio, Carcassi Luca, Cinus Federico, apre il primo punto all'Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: **"RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN SPERATE – VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007, DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (L. 147/2013) E DELLA LEGHGE DI STABILITA' 2015 (L. 190/2014)"**, proposta n° 45 del 09.12.2015 e poi passa ad illustrarla;
- aperta la discussione nessuno dei presenti intende intervenire;

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

**ATTESO CHE** le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

**CONSIDERATO** che le società pubbliche sono uno strumento utilizzato dalle amministrazioni, generalmente, per svolgere compiti istituzionali ad esse affidati per legge e allo scopo dichiarato di:

- voler perseguire una maggior efficienza economica nella gestione di servizi pubblici;
- realizzare opere attraverso l'utilizzo di strumenti privatistici;
- sostenere l'attività di impresa e l'occupazione;

**ATTESO** che la disciplina di settore ha visto il susseguirsi di numerosi interventi normativi e che, allo stato attuale, risultano vigenti i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali e gli obblighi per le Amministrazioni, contenuti nell'art. 13 del D.L. n. 223/2006, nell'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, Art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito L. n. 148/2011 - Ambiti territoriali). Art. 1 comma 569 Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 2 comma 1 lett b) D.L. n. 16 del 06.03.2014;

### DATO ATTO CHE:

- le nuove disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevedono e definiscono linee di sviluppo per assicurare maggiore efficienza dei servizi pubblici locali con organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali, oltre a impegnare gli Enti Locali in processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali a rete e delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di aggregare i soggetti gestori, favorendone l'accorpamento e/o la dismissione oltre a quello di conseguire risparmi, anche contenendo i costi delle strutture;

- occorre procedere all'attivazione di un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, anche con riferimento ai nuovi criteri di cui alla Legge n. 190/2014 – art. 1 comma 611 e seguenti (Legge di Stabilità 2015);

**CONSIDERATO** che il citato comma 611 della legge 190/2014:

- dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*, che sono:
  - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

**RILEVATO** che:

- le disposizioni contenute nella finanziaria definiscono le linee di sviluppo che le amministrazioni dovranno seguire per assicurare maggiore efficienza dei servizi pubblici con organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali;
- le strategie delle Amministrazioni dovranno essere elaborate e sviluppate tenendo conto dei criteri fissati dalla legge di stabilità, che mirano alla riduzione del numero delle società ed al conseguimento di risparmi;
- l'intervento sulle società (definito dai commi da 611 a 615 dell'art. 1 della legge n. 190/2014) prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015 (termine ordinatorio e non perentorio), un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, che deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione (la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* - d.lgs. 33/2013);
- gli enti dovranno poi realizzare le misure previste nei piani operativi di razionalizzazione entro il 31 dicembre 2015, eliminando le partecipazioni non coerenti con le finalità istituzionali (con liquidazione o cessione); procedendo alla soppressione delle società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; dovranno concretizzare i risparmi anche eliminando le partecipazioni in società che gestiscono servizi tra loro simili, aggregando le società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica e/o contenendone i costi di funzionamento;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere poi di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

**VISTO CHE** competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che, al fine di dare attuazione alla disposizione sopra citata, si è provveduto ad effettuare una ricognizione e valutazione della sussistenza istituzionale al mantenimento o meno delle partecipazioni societarie tenendo conto dei principi di razionalizzazione, ridimensionamento dell'uso dello strumento

---

“partecipazione” e di contenimento delle spese nel rispetto delle recenti e numerose manovre di finanza pubblica in materia di partecipazioni locali e senza, peraltro, dimenticare la rilevanza delle modalità di gestione e messa a disposizione dei beni e dei servizi per consentirne il godimento ai cittadini ed alla comunità;

**ACCERTATO CHE** le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono le seguenti:

- ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA con una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale complessivo;
- ex ATO ora denominata EGAS (ENTI DI GOVERNO DELL'AMITO DELLA SARDEGNA) con quota di partecipazione pari allo 0,36% del capitale sociale complessivo;

**VISTI** gli statuti delle suddette società partecipate da questo Comune;

**CONSIDERATO CHE:**

- ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA è un ente strumentale del Comune istituito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali, dotato di autonomia gestionale ed opera creato nel 2004 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.03.2004 con lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità;
- ex ATO ora denominata EGAS (ENTI DI GOVERNO DELL'AMITO DELLA SARDEGNA) ai sensi delle Leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013 che ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo;

**RILEVATO CHE** dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'ente, necessarie al perseguimento degli interessi prioritari per la Pubblica Amministrazione locale nonché di pubblica utilità;

**CONSIDERATO che l' EGAS (ENTI DI GOVERNO DELL'AMITO DELLA SARDEGNA** è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale e partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della regione Sardegna;

**CONSIDERATO CHE** la Istituzione Scuola Civica di Musica gestisce servizi culturali e pertanto ad essa non si applicano le disposizioni di cui all'art. 114 comma 5 –bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art. 25 comma 2 del D.L. 01/2012 relativo alla assoggettamento per le medesime al patto di stabilità interno nonché alle disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali il divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori e obblighi e limiti alla partecipazione societaria da parte degli enti locali;

**CONSIDERATO CHE** l'esistenza delle sopra richiamate partecipate permettono lo svolgimento di servizi alla popolazione locale che non potrebbero essere svolti altrimenti direttamente dalla amministrazione comunale con i propri uffici in quanto di fatto non verrebbe garantita la razionalizzazione delle spese pubbliche locali;

**LA GESTIONE** dei servizi attraverso le partecipate garantisce il miglioramento qualitativo dei medesimi nonché il contenimento dei costi;

**CONSIDERATO CHE:**

---

- la diretta partecipazione economica del Comune di San Sperate nella Istituzione Scuola Civica di San Sperate e nell'EGAS è determinata dalla necessità di esercitare concretamente il controllo analogo sull'espletamento dei propri servizi da parte di dette partecipate;
- detti servizi costituiscono servizi pubblici locali, essenziali e fondamentali, di interesse generale e rientranti nel livello di competenza locale come richiesto dall'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007 n. 244 per il mantenimento della partecipazione;

**CONSIDERATO** che:

- la scuola civica di musica persegue la finalità di offrire a tutti i cittadini, nel rispetto delle fasce economicamente e socialmente più svantaggiate e ai giovani in particolare la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo utile base per la prevenzione del disagio giovanile e forte sostegno per tutti i soggetti diversamente abili.
- la scuola civica di musica è finanziata con:
  - i trasferimenti della regione autonoma della Sardegna in esecuzione della L.R. 1997 n.28;
  - fondi messi a disposizione del comune a secondo delle disponibilità;
  - trasferimenti da altri soggetti;
  - tassa di frequenza da parte degli iscritti;
  - entrate da attività collaterali;

**ATTESO** che dall'analisi dei risultati economici- patrimoniali degli anni 2013 e 2014 sono rilevate delle perdite di esercizio pari a euro 954,00 nell'anno 2013 ed euro 3.875,00 nell'anno 2014 determinate dalla discontinuità delle entrate per contributi in conto esercizio della regione autonoma della Sardegna e del comune, che trovano copertura nelle riserve esistenti non comportando degli squilibri dal punto di vista economico-patrimoniale non rendendo necessario l'intervento finanziario dell'amministrazione comunale;

**DATO ATTO** che allo stato attuale la contribuzione comunale, in rapporto al servizio erogato all'utenza dalla istituzione scuola civica di musica" è esiguo considerando anche il fatto che l'eventuale gestione diretta del servizio comporterebbe per la pubblica amministrazione degli oneri maggiori;

**RITENUTO**, pertanto, in base a quanto sopra esposto, necessario che questa Amministrazione mantenga tutte le partecipazioni nelle società sopra elencate;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 31.08.2015 e 35 del 30.11.2015 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Conto consuntivo 2014 e il Bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/17 della Istituzione Scuola Civica di Musica;

**VISTA** la relazione a firma del direttore Artistico e del Presidente della Scuola Civica di Musica vistata dal Responsabile del Servizio;

**DATO ATTO** che sulla proposta sono stati resi, preventivamente i seguenti pareri:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area SETTORE SERVIZI SOCIALI, Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 45 del 09.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 45 del 09.12.2015 attestandone la

regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**RICHIAMATO** alla votazione, espressa in forma palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Presenti n° 14

Votanti n° 11

Favorevoli n° 11

Contrari n° //

Astenuti n° 3 (Paulis, Spiga, Salis)

**La proposta è accolta**

**Subito dopo**, richiamato con separata votazione, data l'urgenza, a dare l'immediata Esecutività all'atto, così si esprime:

Presenti n° 14

Votanti n° 11

Favorevoli n° 11

Contrari n° //

Astenuti n° 3 (Paulis, Spiga, Salis)

**La proposta di Immediata Esecutività è accolta**

**VISTI** gli artt. 42 e 134 del TUEL;

**VISTI** gli esiti delle votazioni

#### **DELIBERA**

**1) DI CONFERMARE** l'autorizzazione, ai sensi dell'art.3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 e s.m.i., riguardante il mantenimento delle partecipazioni del Comune di San Sperate nelle partecipate di seguito indicate, evidenziando che sussistono gli elementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale e/o produzione di servizi di interesse generale:

- ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA con una quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale complessivo;

- - ex ATO ora denominata EGAS (ENTI DI GOVERNO DELL'AMITO DELLA SARDEGNA) con quota di partecipazione pari allo 0,36% del capitale sociale complessivo

**2) DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote;

**3) DI DARE INOLTRE** atto che la diretta partecipazione economica del Comune di San Sperate nella Istituzione Scuola Civica di San Sperate e nell' EGAS (ENTI DI GOVERNO DELL'AMITO DELLA SARDEGNA) è determinata dalla necessità di esercitare concretamente il controllo analogo sull'espletamento dei propri servizi da parte di dette partecipate;

**4) DI RILEVARE** che detti servizi costituiscono servizi pubblici locali, essenziali e fondamentali, di interesse generale e rientranti nel livello di competenza locale come richiesto dall'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007 n. 244 per il mantenimento della partecipazione;

**5) DI STABILIRE** che a seguito del monitoraggio a cadenza annuale e delle entrate a destinazione vincolata per tal fine, l'Amministrazione si riserva di valutare le risorse da destinare a favore dell'istituzione Scuola Civica di Musica in base al beneficio sociale riscontrato e ai dati economici e finanziari prodotti;

---

**6) DI DARE ATTO CHE** costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.08.2015 di approvazione del Conto consuntivo anno 2014 della Istituzione Scuola Civica di Musica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2015 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/2017 della Istituzione Scuola Civica di Musica;
- Relazione tecnico illustrativa a firma del direttore artistico e del Presidente vistata dal Responsabile del Servizio;

**7) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

**8) DI PUBBLICARE** la delibera sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente";

**9) DI INVIARE**, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti

---

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

*IL PRESIDENTE*  
F.to COLLU ENRICO

---

**PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000**

REGOLARITA' TECNICA  
*Il Responsabile*

REGOLARITA' CONTABILE  
*Il Responsabile*  
Rag. Pisano Maria Grazia

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69).

Contestualmente all'affissione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4° della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 21/12/2015.

*IL Segretario Comunale*  
F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

*IL FUNZIONARIO*

---